

AREA DIRITTO D'IMPRESA E FINANZA

Alle
Camere di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura
Loro sedi

E p.c. InfoCamere s.c.p.a.
Roma

Oggetto: D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2008 n. 304 è stato pubblicato il D.P.C.M. 10 dicembre 2008 recante le specifiche tecniche del formato elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

Il decreto, sopra indicato, è stato emanato per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 37, comma 21 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 il quale stabilisce che le camere di commercio "al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti" comunicano all'anagrafe tributaria in formato elettronico elaborabile i dati e le notizie contenute nel registro delle imprese "nonché i dati dei bilanci di esercizio depositati".

Il formato elettronico elaborabile, di cui all'articolo 37, comma 21 bis della legge n. 248 del 2006, è stato individuato nel formato standard XBRL (*extensible business reporting language*) per l'adozione del quale è necessario che siano definite e rese disponibili adeguate "tassonomie".

L'elaborazione di tali classificazioni avviene a cura dell'Associazione "XBRL Italia" della quale fa parte anche l'Unioncamere, in rappresentanza del sistema camerale.

Negli ultimi tre anni il sistema camerale ha già avviato una sperimentazione relativa alla presentazione dei bilanci in formato XBRL, che nel solo anno 2008 ha condotto all'invio di diecimila bilanci con tale modalità.

Il decreto del 10 dicembre 2008 prevede che in fase di prima applicazione l'obbligo di presentare agli uffici del registro delle imprese i bilanci e i relativi allegati in formato

elettronico elaborabile sarà assolto con il deposito “unitamente al bilancio di esercizio e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall’Associazione “XBRL Italia”.

Si ritiene, quindi, che la prima applicazione consista nella predisposizione di una pratica di deposito di bilancio nelle modalità precedenti all’entrata in vigore del decreto, allegando altresì un file informatico XBRL con le tabelle sopra indicate.

L’articolo 5, comma 6, del citato decreto stabilisce che le date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio saranno rese pubbliche sulla Gazzetta Ufficiale mediante un apposito avviso del Ministero dello Sviluppo Economico, al quale esse saranno comunicate dal CNIPA.

Il CNIPA ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico il sito internet sul quale sono pubblicate e rese accessibili, a partire dal giorno 16 febbraio 2009, le specifiche tecniche del formato XBRL nella versione italiana che è il seguente: [http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia XBRL/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia%20XBRL/).

Di conseguenza l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel nuovo formato elettronico si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi che si chiuderanno successivamente a tale data e, quindi, solo a partire dalla seconda metà dell’anno in corso.

Si fa presente che l’Associazione “XBRL Italia” ha in corso di preparazione anche altre tassonomie, tra le quali quella relativa alla nota integrativa, che saranno rese disponibili una volta conclusa la fase di analisi e di valutazione da parte dei soggetti interessati.

L’articolo 6 del D.P.C.M. 10 dicembre 2008 dispone, poi, che gli altri atti per i quali vi è l’obbligo di deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese devono essere rappresentati come documenti informatici secondo le specifiche tecniche XML definite dal CNIPA, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Agenzia delle Entrate, gli ordini professionali, l’Unioncamere e l’Associazione “XBRL Italia”.

Le specifiche tecniche del formato XML per tali tipi di atti non sono state ancora definite e, quindi, ai sensi della citata disposizione gli obbligati devono, nell’attesa, allegare all’istanza un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell’atto, anche senza immagini ottenute dalla scansione di documenti cartacei.

Di conseguenza, gli obbligati alla presentazione degli atti al registro delle imprese devono ora allegare alla domanda di iscrizione i documenti in formato PDF/A.

Tale formato dovrà essere richiesto solo per gli atti notarili e per gli altri documenti che possono essere considerati come atti: quindi non è necessario per gli allegati, per i documenti giustificativi o a comprova presentati in copia nè per i documenti relativi al R.E.A.

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha comunicato all'Unioncamere di aver già preso contatto con le case di software, che producono i programmi gestionali per gli studi notarili, le quali stanno provvedendo all'aggiornamento dei software medesimi per renderli compatibili con il nuovo obbligo di legge.

La società InfoCamere renderà a breve disponibile agli uffici del registro delle imprese un sistema di controllo automatico "massivo" che sarà in grado di segnalare agli operatori i documenti che non fossero conformi alla norma.

Contestualmente è stata resa disponibile sul sito Telemaco un'apposita funzione di verifica del formato PDF/A utilizzabile dagli stessi utenti al fine di consentire il controllo preventivo della correttezza dell'istanza da inviare all'ufficio; tale strumento di validazione è ora in fase di test da parte del Consiglio Nazionale del Notariato che ha chiesto di poter eseguire alcune verifiche preventive.

Cordiali saluti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte

